ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 1
(Informazioni generali)

1. I contributi sono finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province della regione Marche nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso decreto-legge.

2. Ad integrazione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2017, come modificato dal Decreto 6 giugno 2019 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con oggetto "Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.", sono previste le disposizioni attuative, in linea e nel rispetto del su richiamato decreto.

Art. 2
(Fondi disponibili)

1. I fondi disponibili assegnati alla Regione Marche, in favore del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori della Regione Marche colpiti dal sisma del 2016, accreditati sulla contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata al Vice Commissario medesimo, sono pari ad euro 3.050.000,00 - anno di riferimento 2019.

Art. 3
(Imprese beneficiarie)

1. Sono beneficiarie dei contributi le imprese, di qualsiasi dimensione, così come definite dall'articolo 1 dell'Allegato n. 1 del Regolamento di esenzione, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

    a. iscritte nel registro delle imprese con una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate nella regione Marche o titolari di partita IVA con luogo di esercizio dell'attività nelle Marche;

    b. operatività nella Regione Marche:

- antecedente al 24 febbraio 2016 per le aziende operanti nei comuni delle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno;
- antecedente al 26 aprile 2016 per le aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona;

c. attività economica esercitata in tutti i settori (fatta eccezione per quelli dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura) in caso di imprese artigiane; o nei settori tassativamente individuati nell'allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 agosto 2017 in cui sono elencate le attività economiche agevolabili per le imprese beneficiarie non artigiane – (ATECO 2007);

d. riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n) del D.M. 11 agosto 2017. Ai sensi di tale disposizione "*La riduzione del fatturato è determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti nelle province"* (della Regione Marche di cui al suddetto art. 1) *"da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante. Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l'"ammontare complessivo dei ricavi", il cui importo è desumibile dal quadro "RS" dei modelli di dichiarazione dei redditi*".

2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:

   a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

   b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione.

Art. 4
(Costi ammissibili)

1. Ai fini della concessione del contributo sono ammissibili i costi di produzione così come definiti all'art. 1 comma 1 lettera m) del D.M. 11 agosto 2017.

2. I contributi sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi, inclusi gli eventuali oneri relativi alla stipula della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, nel limite massimo della riduzione del fatturato.

3. Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 11 agosto 2017 (modificato dal D.M. 6 giugno 2019), fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 5, comma 3, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione, nei limiti dei costi della produzione stessi ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esenzione.

Art. 5
(Contributi concedibili)

1. Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo di importo non superiore:
   a) ai costi della produzione, di cui al precedente articolo 4, nel limite massimo della riduzione del fatturato;
   b) a euro 50.000,00 per singola impresa beneficiaria (elevato a euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5 ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, che viene attribuito dall'autorità Garante della concorrenza e del mercato);

2. I contributi sono concessi:
   a) in regime "de minimis", in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.M. 11 agosto 2017;
   b) in alternativa, su richiesta dell'impresa beneficiaria, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento di esenzione, come stabilito dall'art. 5, comma 3, del citato Decreto ministeriale. In questa fattispecie, per le imprese beneficiarie sono ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento sismico. La perdita dii reddito è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base di quanto disposto dalla normativa citata. Possono richiedere la concessione del contributo ai sensi del regolamento di esenzione solo le imprese beneficiarie che:

      - hanno i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del regolamento di esenzione;
      - sono dotate di unità produttive ubicate nei comuni;
      - hanno sospeso totalmente o parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici.

Art. 6
(Domanda di contributo)

1. La domanda (in bollo) per la concessione del contributo deve essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, pena l'esclusione della stessa.

2. La domanda deve essere compilata on line utilizzando la procedura di invio telematico disponibile all'indirizzo internet https://sigef.regione.marche.it/ mediante:
   - caricamento su SIGEF dei dati previsti dal modello di domanda;
   - caricamento su SIGEF degli allegati;

- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente (legale rappresentante/delegato/intermediario) in forma digitale mediante specifico kit per la firma digitale tra cui l'utilizzo di smart card e specifico lettore, token USB, altra carta nazionale dei servizi dotata di certificato di firma digitale abilitata al sistema (previo pagamento dell'imposta di bollo da 16 euro); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema del kit per la firma digitale che intendono utilizzare. Le modalità di accesso all'area Sigef vengono indicate all'interno del sistema stesso **https://sigeftest.regione.marche.it/web/HomePage.aspx;**
- trasmissione, tramite piattafoma SIGEF, al protocollo informatico della Regione Marche –PALEO e relativa ricevuta che attesta la data e l'ora di arrivo.

3. Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema sono pubblicate nella home page di https://sigef.regione.marche.it. Sempre nella home page sono indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.

4. La presentazione della domanda in forma telematica prevede oltre alla compilazione e al caricamento su SIGEF della domanda di partecipazione, il caricamento sulla Piattaforma Sigef anche degli allegati, pena la non ammissibilità della domanda stessa.

5. La procedura da seguire per l'invio telematico dei suddetti allegati consta delle seguenti operazioni:
   - scaricare i suddetti modelli dalla piattaforma informatizzata Sigef;
   - compilarli in ogni loro parte;
   - firmarli digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal procuratore;
   - caricarli nuovamente sulla piattaforma Sigef.

   N.B.: La dimensione massima complessiva dei file allegati alla domanda non può superare lo spazio di 30 MB.

6. Gli allegati devono essere prodotti esclusivamente su modulistica approvata con Decreto del dirigente della Struttura regionale competente, delegato dal Vice Commissario per gli interventi di ricostruzione post sisma del 24 agosto 2016 con proprio decreto n. 1 del 23 marzo 2020, pena l'esclusione della domanda.

7. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporta esclusione, ma la regolarizzazione, su richiesta del responsabile del procedimento ovvero, in caso di ulteriore inadempimento, presso i competenti uffici finanziari.

8. La domanda deve essere sottoscritta, pena l'esclusione della stessa, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall'art. 65 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

9. La domanda presentata fuori del periodo fissato dal successivo articolo 7 è esclusa.

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del D.M. 11 agosto 2017, eventuali integrazioni documentali o chiarimenti devono essere richiesti dal dirigente o dai responsabili di procedimento della Struttura regionale competente e devono essere inviati dall'impresa beneficiaria, pena l'esclusione della domanda stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, nelle forme previste dal comma 1 del presente articolo.

11. Qualora il richiedente abbia inviato più domande, sarà considerata valida l'ultima in ordine cronologico.

12. Con la presentazione della domanda, il richiedente riconosce e accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste.

13. Il richiedente, a pena di decadenza, assume l'impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e di aggiornare direttamente nella piattaforma informatica SIGEF lo stato della domanda di contributo nel caso in cui, in data successiva a quella di presentazione della domanda, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

14. Ai fini della determinazione dell'ordine di arrivo della domanda, fa fede la data e l'orario di acquisizione della domanda al protocollo regionale PALEO.

15. Ogni domanda inoltrata impiegando un diverso metodo rispetto all'invio tramite sistema Sigef sarà ritenuta irricevibile.

16. Ove tale documentazione in formato digitale non sia inoltrata entro i termini sopra descritti, non si procederà all'istruttoria e la relativa domanda si intenderà decaduta.

17. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, la Struttura regionale competente trasmetterà alle imprese beneficiarie, tramite piattaforma SIGEF o all'indirizzo pec indicato in domanda, formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990.

Art. 7
(Periodo di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente **dal 1° giugno 2020 al 1°settembre 2020** pena l'irricevibilità della stessa.
2. La domanda e tutti gli allegati devono essere debitamente firmati dal legale rappresentante/titolare dell'impresa richiedente il contributo o dal procuratore. L'incarico di cui all'allegato 2.4 è valido esclusivamente per la sottoscrizione e presentazione telematica della domanda di contributo.

Art. 8
(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 123/1998.

2. La graduatoria delle domande di contributo è redatta in ordine decrescente sulla base dell'entità, in percentuale, della riduzione del fatturato subita dalle imprese beneficiarie fino alla seconda cifra decimale.

3. A parità dell'entità della riduzione del fatturato, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente, P.F. "Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori", l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 11 agosto 2017, richiamati dal precedente articolo 3 delle Disposizioni attuative.

Art. 9
(Erogazione prima quota del contributo)

1. L'erogazione della prima quota di importo pari al 70% del contributo complessivamente concesso all'impresa beneficiaria, è versata, senza ulteriore richiesta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione, o comunque entro un congruo termine in relazione al numero delle imprese concessionarie di contributo, alla copertura dei costi di produzione di cui al precedente articolo 4, o all'attività se sospesa o meno, ed è subordinata:

   - alla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per la sola quota di contributo non coperta dai costi di produzione.

   (in alternativa)

   - In assenza di tale fideiussione o polizza, la quota di contributo non coperta dai costi di produzione concessa al soggetto beneficiario sarà liquidata successivamente alla presentazione della documentazione necessaria accertante i costi di produzione.

2. Per le imprese che al momento della presentazione della domanda continuano ad avere l'attività sospesa, l'erogazione della prima quota pari al 70% del contributo complessivamente concesso è versata entro 30 giorni, o comunque entro un congruo termine, dalla data del provvedimento di concessione ed è subordinata:

   - alla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

   (in alternativa)

   - In assenza di tale fideiussione o polizza, la quota di contributo non coperta dai costi di produzione concessa al soggetto beneficiario sarà liquidata successivamente alla presentazione della documentazione necessaria accertante i costi di produzione che dimostrino il ripristino dell'attività che deve avvenire necessariamente entro il 2020 salvo proroghe eventualmente disposte dai Ministeri competenti.

Art. 10
(Erogazione seconda quota del contributo)

1. La richiesta per l'erogazione della seconda quota a saldo del contributo deve essere inoltrata per via telematica, mediante caricamento su SIGEF dell'Allegato 3 al presente decreto, debitamente compilato e sottoscritto, oltre alla documentazione di seguito indicata. In alternativa la richiesta della seconda quota a saldo può essere inoltrata tramite PEC (posta elettronica certificata) in formato PDF al seguente **indirizzo: regione.marche.intercom@emarche.it** indicando obbligatoriamente nell'oggetto, oltre la ragione sociale ed il numero ID della domanda, la seguente dicitura: "Art. 20 bis D.L. 189/2016; Decreto MiSE 22 luglio 2019 – richiesta erogazione contributo seconda quota".

2. Le modalità di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche all'erogazione del saldo della quota di contributo di cui al decreto dirigenziale P.F. n.134 del 7 novembre 2019.

3. La richiesta per l'erogazione del contributo, seconda quota, deve essere prodotta esclusivamente su modulistica approvata con Decreto del dirigente della Struttura regionale competente, delegato dal Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori della Regione Marche, pena la non accettazione della stessa.

4. Per la data di invio telematico, con le modalità descritte al comma 1 del presente articolo, della richiesta della seconda quota a saldo del contributo e delle eventuali integrazioni e di ogni altra comunicazione fanno fede i riferimenti riportati sul messaggio ricevuto che attesta l'avvenuto invio ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 6.

5. La richiesta deve essere sottoscritta, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall'art. 65 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

6. L'erogazione del saldo del contributo è subordinata:
   a) alla presentazione del bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese così come indicato nella richiesta di erogazione.
   b) Per le imprese non tenute al deposito del bilancio:
      - alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi riferiti ai due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi, in relazione ai costi della produzione sostenuti, nonché copia dei bilanci relativi agli anni interessati per quelle che operano in regime di contabilità ordinaria così come indicato nella richiesta di erogazione.
      - alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi riferiti ai due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi, in relazione ai costi della produzione sostenuti, nonché copia della situazione economica relativa agli anni interessati per quelle che operano in regime di contabilità semplificata così come indicato nella richiesta di erogazione.

Art. 11
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.MiSE 11 agosto 2017 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Struttura regionale competente responsabile del procedimento può effettuare, in ogni fase del procedimento, idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni.

2. I controlli possono essere sia documentali che tramite ispezioni in loco e possono avvenire per controllo diretto (mediante accesso a banche dati o consultazione di materiale cartaceo) o controllo indiretto (fax, posta, e-mail) mediante scambio di richiesta/risposta. La richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d'ufficio. L'interessato può comunque documentare quanto dichiarato trasmettendo i certificati stessi. In ogni caso, le risposte agli accertamenti dovranno contenere le seguenti informazioni:

- Esito del controllo;
- Ufficio controllante;
- Responsabile del procedimento;
- Data.

3. I controlli a campione possono essere effettuati in ogni fase del procedimento su un campione pari almeno al 5% del totale delle domande ammesse. Le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte, possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio ovvero con modalità che possono comunque garantire l'imparzialità e la tempestività del controllo medesimo. Del procedimento di selezione del campione viene redatto verbale dal responsabile del procedimento.

4. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dà luogo alle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

5. Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori ovvero imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni effettuate entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento.

6. Al fine di tutelare la privacy degli interessati, le comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti gli stati, fatti e qualità dichiarati.

Art. 12
(Informazioni sul procedimento amministrativo)

1. Per gli adempimenti tecnici amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni ci si avvale, quale Struttura regionale competente, della P.F. "Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori".

2. I responsabili dei procedimenti e i referenti per l'attività istruttoria saranno resi noti, successivamente alla pubblicazione del decreto del Dirigente della Struttura regionale indicata al comma 1 del presente articolo, mediante l'utilizzo dei siti istituzionali regionali.

Art. 13
(Informativa sul reperimento della modulistica)

1. Il Decreto del Dirigente della P.F. "Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori" gli allegati e la modulistica sono reperibili presso la Struttura regionale competente di cui al precedente articolo 12 e sono scaricabili dai seguenti siti internet:

   - **www.commercio.marche.it**
   - **www.regione.marche.it** .

Art. 14
(Rapporti con Svim)

1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione ed il controllo delle agevolazioni ci si può avvalere della società in house SVIM – Sviluppo Marche S.r.l..

2. I rapporti di collaborazione di cui al comma 1 sono stabiliti con successiva convenzione predisposta approvata e sottoscritta dal Dirigente della Struttura regionale competente P.F. "Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori".

Art. 15
(Privacy)

1. Ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 "T.U. sulla privacy", i dati richiesti dal bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

Art. 16
(Documentazione)

1. Oltre al modulo di domanda di cui al precedente articolo 6, la documentazione che può essere utilizzata per i contributi di cui al presente bando, approvata con Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente è la seguente:
    - Attestazione relativa alla riduzione del fatturato ed ai costi di produzione;
    - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "De Minimis" da compilare da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa ed istruzioni per la compilazione;
    - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "De Minimis" da compilare da parte dell'impresa controllante o controllata;
    - Dichiarazione art.50 regolamento di esenzione;
    - Incarico per la sottoscrizione e la presentazione telematica dell'istanza di contributo;
    - Dichiarazione relativa alla fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per la richiesta dell'anticipo;
    - Richiesta di erogazione della seconda quota di contributo a saldo.